



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Allegato C

Rep. N.

CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E GESTIONE SUI TERRITORI DEI COMUNI DI AVIGLIANA (COMUNE CAPOFILA) E QUELLI DI BUTTIGLIERA ALTA ED ALMESE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'AREA POLITICHE GIOVANILI PER ANNI TRE. CIG.IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO AL NETTO DELL'IVA: EURO PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI AVIGLIANA, EURO PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA ED EUROPER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO IL COMUNE DI ALMESE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici (2011), addì del mese di alle ore, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Avigliana.

Avanti a me Dr., Segretario Generale del Comune di Avigliana, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, sono presenti i Signori:

1), nato a il, residente in, il quale interviene in questo atto in nome, conto ed interesse del Comune di Avigliana ed in qualità di Comune Capofila, nella sua qualità di Direttore Area Amministrativa del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

2), nat. a il, residente a Via n., il quale agisce in qualità di della Cooperativa sociale, avente sede legale in via, P. Iva, Codice Fiscale.....iscritta all'Albo delle Società Cooperative con il n.dal ed all'Albo regionale con provvedimento.....n..... del.....Sezione A al n.....

Dell'identità di detti comparenti io Segretario sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

Vista la legge n. 381/91;

visti gli artt. 10,11 e 12 della L.R. n. 18/94;

- Che con determinazione n. del si sono approvati gli atti di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e smi, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006, mediante presentazione di offerte segrete e con attribuzione di punteggio sia all'offerta economica, sia a quella



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

tecnica ed in applicazione dell'art. 12 della L.R. 9.6.1994 n. 18, per l'affidamento in gestione a Cooperative Sociali dell'attività di coordinamento e gestione sui territori di Avigliana, Buttigliera Alta ed Almese delle attività connesse all'area politiche giovanili, per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, impegnando altresì la spesa presunta sul bilancio comunale;

- Che con determinazione n. del si sono approvati i verbali di gara e si è aggiudicato l'appalto per il servizio in argomento in favore della Cooperativa Sociale che ha ottenuto il punteggio totale complessivo di su 100 e ha presentato un ribasso percentuale del% da applicarsi sul costo orario di euro 22,50 posto a base d'asta, epurato dal costo orario effettivo complessivo lordo di euro 21,03 riferito ad un operatore di cat. D2 e pertanto per un costo orario di euro+ Iva ...% per l'ammontare complessivo presunto dei servizi per il periodo di aggiudicazione di euro al netto dell'IVA ed alle condizioni di cui al capitolato di appalto approvato con la determinazione n.;

- Che permangono le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi di legge nonché i requisiti stabiliti con D.G.R. 311-37230 del 26.7.1994, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

- in applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. e) del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 non si è proceduto all'acquisizione della comunicazione antimafia in quanto non è richiesta per i contratti il cui valore complessivo non superi l'importo di € 154.937,07;

- sono state verificate le posizioni Inps ed Inail, come risulta dal certificato DURC del;

- sono state espletate le formalità amministrative relative alla pubblicità degli estremi di aggiudicazione e si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente, come era stato indicato nel bando relativo alla gara d'appalto;

- la Cooperativa ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva di euro mediante n. rilasciata il da;

- al momento dell'indizione della gara si è stabilito di stipulare la convenzione mediante atto pubblico amministrativo;

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi

TUTTO CIO' PREMESSO

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la gestione dei seguenti servizi: attività di coordinamento e gestione sui territori di



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Avigliana, Buttigliera Alta ed Almese delle attività connesse all'area politiche giovanili. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni patti e modalità risultanti dal capitolato speciale d'appalto allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Modalità

Per il Comune di Avigliana il servizio prevede un monte ore annuale totale di 900 ore e le aree di intervento sono distinte nel seguente modo:

- a) Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
- b) Ufficio politiche giovanili.

Per il Comune di Buttigliera Alta il servizio prevede un monte ore annuale totale di 900 ore (di cui 500 per i servizi di cui alle successive lettere a) e b), 300 per il servizio di cui alla successiva lettera c) e 100 ore per il servizio di cui alla successiva lettera d), con aree di intervento così contraddistinte:

- a) Ufficio politiche giovanili
- b) Coordinamento attività Centro di Aggregazione "CENJO"
- c) Servizio Informalavoro (da attivarsi dal 1.1.2012)
- d) Educazione all'ambiente: interventi rivolti ai giovani ed alla popolazione scolastica

Per il Comune di Almese il servizio prevede un monte ore annuale totale di 100 ore e le aree di intervento sono distinte nel seguente modo:

- a) Coordinamento di tutte le attività rivolte ai giovani ed ai minori presenti sul territorio
- b) Gestione e predisposizione di attività finalizzate alla promozione della partecipazione dei giovani alla vita sociale del territorio
- c) Progettazione, in relazione alle opportunità di finanziamenti, per il reperimento fondi e contributi per il sostegno e lo sviluppo delle politiche giovanili e servizio civile volontario nazionale e locale
- d) Rendicontazione delle varie attività seguite.

Art. 3 - Utenza.

Il servizio è rivolto prioritariamente ai minori e agli adolescenti, ma non esclude la possibilità di interazione con la fascia di popolazione giovanile fino ai 25 anni.

La cooperativa in particolare si impegna a:

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione;
- garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto e l'osservanza delle norme nazionali e regionali relative al servizio compreso il mantenimento degli standards gestionali.

Art.4 - Personale e trattamento salariale, normativo ed assicurativo del personale.



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

In ottemperanza a quanto stabilito all'art.9, comma 2^, della legge 8.11.1991, n. 381, la Cooperativa si impegna, nei confronti del personale impegnato nel servizio di cui trattasi, appartenente alla cat. D2:

- ad applicare il costo orario di lavoro previsto per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali C.C.N.L. 30.7.2008;
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio.

Art. 5 - Programmazione degli interventi, verifiche periodiche e controlli e rapporti contrattuali.

La Cooperativa si impegna a trasmettere, con periodicità di mesi sei una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio, necessaria per una valutazione in merito alla produttività dell'intervento ed ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo stabilito, saranno concordati fra le parti. Il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto ed un referente della cooperativa, opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, almeno ogni anno.

Salvo diverse disposizioni, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal suddetto responsabile.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici del Comune, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Comune.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale il Comune possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato al Comune per iscritto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto del Comune.

Art. 6 - Modalità di pagamento.

Il servizio viene finanziato mediante mezzi propri, per l'importo di competenza, dei rispettivi bilanci dei Comuni di Avigliana, Buttigliera Alta ed Almese. Il pagamento dei corrispettivi derivanti dal presente affidamento è fissato in 30 giorni, ed avverrà in base alle singole fatture che saranno emesse dalla cooperativa aggiudicataria per il servizio effettivamente prestato.

Si stabilisce sin d'ora che le Amministrazioni Comunali appaltanti potranno rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta aggiudicataria, per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 4, c. 3, del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune della verifica di conformità, previo rilascio da parte degli enti preposti del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 7 - Inadempienze e cause risolutive

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94 e dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la convenzione è risolta, nelle seguenti ipotesi, ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
- c) mancata osservanza del divieto di subappalto;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) applicazione di tre penalità nel medesimo anno, secondo le previsioni dell'art. 8 del capitolato di gara;
- g) mancato adempimento dell'obbligo di eliminazione, nei termini stabiliti dal Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto, delle inadempienze commesse ai sensi dell'art. 8 precitato.



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purchè correttamente eseguiti) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, nonché delle spese sostenute, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

Art. 8 - Penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito dal Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto, all'inadempimento contestatogli ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune e dai privati a causa del suddetto inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuto al pagamento di una penale di importo variabile a seconda della tipologia dell'inadempimento, come di seguito riportato:

- comportamento non idoneo del personale impiegato € 350,00 per ogni violazione
- mancata effettuazione dei servizi € 500,00 per ogni violazione
- altri inadempimenti non espressamente previsti nei punti precedenti da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità della violazione contrattuale.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni della ditta aggiudicataria, le quali devono pervenire entro 7 giorni dalla data della contestazione. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore regolarmente diffidato, non



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ottemperari agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore per fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare adempimento del servizio, fatta salva l'applicazione delle penali contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dal Comune.

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella convenzione è competente il Foro di Torino.

Art. 10 - Durata

Anni tre, a decorrere dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e controfirmato dalle parti, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal capitolato. L'aggiudicatario si impegna, nelle eventuali more del completamento delle procedure per una nuova assegnazione dei servizi e su richiesta degli Enti appaltanti, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali, nella misura strettamente necessaria e comunque per un periodo massimo di ulteriori mesi 6(sei).

Art. 11 - Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 12 - Spese di contratto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui alla presente scrittura privata è soggetto a pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed ad ogni altra disposizione normativa in materia. A tale scopo si impegna a comunicare al Comune di Avigliana, entro il termine di gg. 7 dall'accensione o, se già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica e, comunque, entro quello di gg. 30 decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3, c. 1, della Legge n. 136/2010, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il mancato utilizzo, per causa imputabile all'appaltatore, del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituirà causa di risoluzione del presente



CITTÀ di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

contratto. L'appaltatore si impegna a far inserire, nei contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e smi. Di tale adempimento, ai fini dell'esercizio del diritto di verifica di cui all'art. 3, c. 9, L. n. 136/2010, dovrà essere data comunicazione scritta, contenente l'indicazione di tutti gli elementi identificativi dell'accordo, al Comune di Avigliana. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia avuto notizia dell'inadempimento, ad opera della controparte, dei relativi obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e smi dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Avigliana e alla Prefettura - UTG di Torino, ai sensi dell'art. 3, co. 8 cit.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia su numero facciate e parte della fin qui, del quale viene data lettura alle parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

IL SEGRETARIO GENERALE (_____)

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA (_____)

PER LA COOPERATIVA SOCIALE _____ (_____)